

**STUDIO LEGALE**  
**AVV. DEBORA PISCAGLIA**  
 Via Flaminia n. 171 B, 47922 RIMINI (RN)  
 Tel.0541-392260 Fax0541-1642360  
 e-mail [avv.deborapiscaglia@gmail.com](mailto:avv.deborapiscaglia@gmail.com)  
 P.IVA 03784350401 C.F. PSC DBR 70E60 H294F

**STUDIO LEGALE ASSOCIATO**  
**AVV. A. MUSSONI & AVV. D. MORRI**  
 Corso d'Augusto n. 100, 47921 RIMINI  
 Via Marecchiese n. 562, Corpolò, 47923 RIMINI  
 Tel. e fax (0541) 709670. P.IVA 03777770409

## **ILL.MO TRIBUNALE DI RIMINI**

### **SEZIONE LAVORO**

\*

### **RICORSO EX ART. 414 C.P.C.**

### **CON ISTANZA CAUTELARE EX ART. 669 BIS E/O 700 C.P.C.**

### **CON RICHIESTA DI EMISSIONE DI DECRETO INAUDITA ALTERA PARTE**

Per la sig.ra docente

**Prof.ssa Casesi Nadia Letizia**, nata a Massa (MS), il 21.05.1984 e residente in via Properzio n. 41/C, 47814, Bellaria Igea Marina (RN), C.F. CSSNLT84E61F023U, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall' Avv. Debora Piscaglia del Foro di Rimini, con Studio ivi in Via Flaminia n. 171/B, c.f. PSCDBR70E60H294F, fax 0541 1642360, p.e.c. [debora.piscaglia@ordineavvocatirimini.it](mailto:debora.piscaglia@ordineavvocatirimini.it) e dall'Avv. Davide Morri del Foro di Rimini, con Studio ivi in Corso d'Augusto n. 100, c.f. MRRDVD73P12H2940, p.e.c. [davide.morri@ordineavvocatirimini.it](mailto:davide.morri@ordineavvocatirimini.it), fax 0541 709670, ed elettivamente domiciliata presso il secondo procuratore in Rimini, Corso d'Augusto n. 100, giusta procura alle liti in calce al presente ricorso ed acclusa alla busta telematica, nonché comunque agli indicati indirizzi di posta elettronica certificata ex art. 16 sexies (domicilio digitale) d.lgs. 179/2012 e ss.mm.ii.,

**contro**

**il Liceo Statale Alessandro Serpieri**, corrente in via Sacramora n. 52, 47922 Viserba di Rimini (RN), c.f. 91150430402, pec. [rnps05000c@pec.istruzione.it](mailto:rnps05000c@pec.istruzione.it), in persona del Direttore scolastico p.t.,

**E contro**

**Ufficio VII-Ambito Territoriale per la Provincia di Rimini**, in persona del Dirigente p.t., (C.F. 92086100408) sito in Corso d'Augusto n. 231, 47921 Rimini (RN),



domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Bologna, Via A. Testoni n. 6, all'indirizzo di posta elettronica certificata [ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it)

**resistenti**

**Ed altresì nei confronti di**

Tutti i soggetti collocati nelle Graduatorie Provinciali per le supplenze (GPS) per la Provincia di Rimini, scuola secondaria di I e II grado, classe di concorso AA25 (lingua francese scuole secondarie di primo grado), AA24 (lingua francese scuole secondarie secondo grado), AB25 (lingua inglese scuole secondarie di primo grado) e AB24 (lingua inglese scuole secondarie di secondo grado), valide per il conferimento di incarichi di supplenza per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022,

**potenziali controinteressati**

**Avverso**

**Il provv.to prot. n. 6145 del 08.07.2021 emesso dal Liceo Statale Serpieri di Rimini (doc. 1) ed avverso il provv.to reso dall'Ufficio VII Ambito Territoriale per la Provincia di Rimini Registro Ufficiale U.0002329 del 08.07.2021 (doc. 2).**

**\*\*\***

**PREMESSO IN FATTO**

La dott.ssa Casesi conseguiva dapprima Laurea in Lingue e Culture Moderne, classe 11-classe delle Lauree in Lingue Culture Moderne, con la votazione di 92/110, presso l'Università degli Studi di Palermo, in data 11.12.2009 (doc. 3) e poi, in data 11.03.2013, sempre presso l'Università degli Studi di Palermo, conseguiva la Laurea Magistrale in Lingue e Letterature Moderne dell'Occidente e dell'Oriente, curriculum occidentale, classe LM37, Classe delle lauree Magistrali in Lingue e



letterature moderne europee ed occidentali, riportando la votazione di 100/110 (doc. 4).

Così titolata, fin da subito si iscriveva nelle graduatorie di circolo e di istituto potendo prestare servizio di insegnamento per le classi di concorso AA24, AA25 (rispettivamente lingua francese scuole secondarie secondo grado e primo grado) e AB24 e AB25 (rispettivamente lingua inglese nelle scuole secondarie di secondo grado e di primo grado).

Precisamente, nell'a.s. 2015/2016, prestava servizio come docente di lingua e civiltà straniera (inglese, allora cdc A346) presso l'ITG Belluzzi-Da Vinci di Rimini; nell'a.s. 2016/2017, come docente della cdc allora A246, Lingua e civiltà straniera (lingua francese), presso l'IPSCT Einaudi sede di Rimini e di Santarcangelo di Romagna; nell'a.s. 2017/2018, come docente della cdc AB25, lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado SMS Teresa Franchini di Santarcangelo di Romagna e nella cdc AA24 (lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, francese) presso il Liceo Serpieri di Viserba di Rimini; nell'a.s. 2018/2019, nella cdc AB25, lingua inglese nelle scuole secondarie di secondo grado, presso l'IC Fermi di Rimini; nell'a.s. 2019/2020, nella cdc AB24, lingue e culture straniere negli istituti secondari di secondo grado (inglese), presso il Liceo Serpieri di Rimini e così anche per l'a.s. appena terminato, appunto il 2020/21.

Ciò faceva sulla base del fatto che la sua domanda di iscrizione alle graduatorie di terza fascia per il conferimento di incarichi a tempo determinato erano state, per ben due volte, esaminate, vagliate ed approvate dall'amministrazione scolastica dell'Istituto Tecnico per il Turismo di Rimini, Marco Polo, scuola



capofila presso la quale erano state presentate le relative domande.

Se vediamo infatti il provv.to prot. N. 13294 del 15.11.2016 dell'IT Marco Polo, si legge come il dirigente prof.ssa Valeria Gabrielli, sulla base della documentazione allegata dalla docente all'atto della presentazione delle domande, abbia verificato la correttezza dei titoli richiesti e convalidato il punteggio per le classi di concorso di cui già si è detto (doc. 5).

Lo stesso può dirsi però per altra domanda ed altro controllo e verifica di soli due anni dopo, prot. 0000307 del 16.01.2018, con il quale ancora la prof.ssa Gabrielli, DS dell'Istituto Marco Polo, convalidava il punteggio maturato dalla docente per le medesime classi di concorso e per il triennio 2017/2020 (doc. 6), sino alla presentazione della domanda di inserimento nelle GPS di cui all'OM 60/2020.

A richiesta della scuola Liceo Serpieri che aveva il compito di effettuare i controlli dei titoli dichiarati all'atto dell'inserimento nelle GPS, la prof.ssa Casesi chiedeva all'Università degli Studi di Palermo di volerle rilasciare i certificati delle lauree conseguite nel 2009 e nel 2013 in esito ai quali titoli l'odierna ricorrente era stata proclamata prima dottore e poi dottore magistrale (si vedano i docc. 7 e 8).

Ciononostante il Liceo Serpieri paventava alla dott.ssa Casesi la mancanza dei titoli necessari per insegnare, dopo oltre 5 anni di insegnamento e ben due precedenti verifiche della scuola allora capofila, l'IT Marco Polo e con mail del 25.06.2021 comunicava che alla docente sarebbero mancati dei crediti formativi necessari per l'insegnamento delle cc.dd.cc. AA24, AA25,



AB24 e AB25, proprio le materie che la docente invece stava insegnando da oltre cinque anni a questa parte (doc. 9).

Alla appena descritta comunicazione a mezzo mail ordinaria, faceva seguito poi il provv.to 6145 del 08.07.2021 da parte dell'Istituto Liceo Serpieri con il quale la scuola, ritenendo che sulla base del d.p.r. 19/2016 all'esito delle verifiche effettuate la docente non possedesse i titoli necessari, procedeva al depennamento del nominativo della attuale ricorrente dalle graduatorie provinciali per le supplenze per gli aa.ss. 2020/2022: sostanzialmente la scuola depennava la docente da tutte e quattro le classi di concorso cui era stata iscritta da oltre 5 anni a questa parte e disponeva che l'anno in corso, lavorato dal 14.09.2020 sino al 30.06.2021 con contratto a tempo determinato, sarebbe stato valido ai soli fini economici e non anche giuridici (doc. 1).

Lo stesso giorno, il 08.07.2021, seguiva anche il provv.to da parte dell'Ufficio VII Ambito territoriale di Rimini con il quale si disponeva l'esclusione dalle GPS della prof.ssa Casesi (unitamente ad altri docenti) sulla base della unilaterale considerazione che sarebbero mancati i titoli di accesso come asseritamente verificato dal Liceo Statale Serpieri cui era stata demandata l'istruttoria e la verifica della domanda di inserimento nelle graduatorie.

Ora, il provvedimento prima del Liceo Statale Serpieri con cui si afferma che la prof.ssa Casesi mancherebbe dei titoli necessari per l'inserimento nelle graduatorie per le supplenze e per l'insegnamento delle materie di cui alle classi di concorso AA24, AA25, AB24 e AB25 e poi il provv.to dell'Ufficio VII che in ottemperanza a quanto disposto dalla scuola prima



provvede al depennamento dalle GPS, sono illegittimi e meritano di essere annullati, per le seguenti argomentazioni

## IN DIRITTO

### 1

**VIOLAZIONE DI LEGGE PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DEL 09.02.2005 (allegato A, titoli di accesso) E D.M. 04.10.2000-SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI E O.M. M.ISTRUZIONE 60/2020. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DI LEGGE PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 3 LEGGE 241/1990.**

Il provvedimento del Liceo Statale Serpieri che ritiene la dott.ssa Casesi non titolata per l'insegnamento delle materie di cui si è detto e ciò sostiene in difformità da quanto precedentemente asserito, vagliato e verificato per ben due volte precedentemente negli anni 2016 e 2018 (docc. 5 e 6) dall'IT. Marco Polo di Rimini, è evidentemente errato ed illegittimo perché non tiene conto di quanto invece la stessa scuola, solo pochi giorni prima, aveva sostenuto direttamente scrivendo alla dott.ssa Casesi.

Come si legge infatti nella mail del 25.06.2021 (ns. doc. 9), l'ufficio personale del Liceo Serpieri, solo pochi giorni prima di adottare il provvedimento oggetto della presente impugnazione, aveva scritto alla odierna ricorrente sostenendo che, a loro avviso, la docente non avrebbe avuto tutti i crediti necessari, allegandosi però alla stessa mail l'all. D al DM 4/10/2000 proprio relativo alla classe di concorso della prof.ssa Casesi, spiegando che sulla base di quello si sarebbero raggiunti i crediti formativi necessari, però poi affermando che sarebbe parso (!?) che quel



provvedimento non potesse più applicarsi a far data dal triennio 2017/20 ....

Cosa dire ...? Niente di più incerto e nebuloso invero!!!.

Occorre quindi fare chiarezza per far notare che, in parte e per ciò che attiene al presente giudizio, quanto affermato dalla scuola, in realtà fosse corretto e l'attuale ricorrente possa dire quindi con certezza di essere adeguatamente titolata per continuare ad insegnare le materie che ha insegnato nell'ultimo lustro.

Avendo la dott.ssa Casesi conseguito i titoli di studio nel 2009 e nel 2013 come visto, le fonti normative da esaminare sono certo quelle precedenti all'acquisizione del diploma di laurea e non quelle successive. Occorrerà dunque prendere le mosse dall'esame del DM 22 del 09.02.2005, Ministero Istruzione Università e Ricerca, con il quale testo si veniva ad integrare il precedente DM 39/98 proprio sulla base del DM 509/99 concernente l'autonomia didattica degli atenei e quindi sulla base della considerazione della necessità di integrare le precedenti disposizioni alla luce delle modifiche che avevano comportato il conseguimento di lauree del nuovo ordinamento, ossia lauree (corsi triennali) e lauree magistrali (conseguite dopo il successivo biennio di università). Ecco allora che con l'allegato A, "titoli di accesso" si veniva ad indicare che per l'allora cdc 46/A, Lingue e civiltà straniere, occorressero almeno 12 crediti nei settori scientifico disciplinari L-LIN 01 oppure L-LIN 02 (si veda il ns. doc. 10). Se si prende ad esame poi il piano di studi della docente, sia il piano del triennio che quello del biennio, si vede come gli esami di linguistica italiana, sostenuti il primo in data 29.09.2004 ed il



secondo in data 29.09.2010, abbiano comportato l'ottenimento di 6 cfu ciascuno e pertanto 12 cfl nel SSD (settore scientifico disciplinare) "l-fil-let/12".

Ora, ciò detto, considerato che il DM 04.10.2000, proprio relativo alle affinità dei settori scientifico disciplinari, alla tabella All. D (doc. 11), dispone che il settore scientifico disciplinare "l-fil-let/12", linguistica italiana sia affine al "l-lin/02", ecco pertanto verificato che la docente possiede i 12 cfu necessari nel settore scientifico disciplinare "l-lin 02" come richiesto dalla tabella A allegata al DM 22/2005 di cui si è detto sopra.

Ciò dimostra che effettivamente, quanto sosteneva il Liceo Serpieri nella mail del 25.06.u.s., allegando alla dott.ssa Casesi proprio quel documento, ossia l'All. D del DM 04.10.2000, si raggiungerebbero i 12 cfu nella "lin/02" considerando l'affinità del SSD (settore scientifico disciplinare) "l-fil/let/12".

Ciò dimostra *per tabulas* che il provv.to della stessa scuola Liceo Statale Serpieri con il quale, solo pochi giorni dopo, l'8.07-2021, si considerava-immotivatamente e pertanto in maniera ulteriormente illegittima- la docente non titolata e si veniva altresì a prevedere il depennamento dalle GPS, è illegittimo in quanto in violazione della normativa predetta ed indicata.

Parimenti è illegittimo il provv.to dello stesso giorno dell'Ufficio VII Ambito territoriale di Rimini con il quale, in aderenza a quanto disposto dal Liceo Serpieri, si veniva a disporre l'esclusione della docente dalle GPS.

\*

2

8





**ILLEGITTIMITA' PER VIOLAZIONE DI LEGGE PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 21 NOVIES LEGGE 241/1990 E ART. 3. ECCESSO DI POTERE PER INGIUSTIZIA MANIFESTA, TRAVISAMENTO, CARENZA DI ISTRUTTORIA. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO, INSUFFICIENZA DI MOTIVAZIONE, LESIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. NECESSITA' DI DISAPPLICAZIONE DEL PROV. TO ILLEGITTIMO EX ART. 63 D.LGS. 165/2001.**

Altro aspetto degno di nota e che evidenzia per altro profilo l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, è dato dalla assoluta carenza motivazionale: come si legge infatti, non è dato capire di quali titoli la docente mancasse o quali esami sarebbero stati carenti o cos'altro....

Se qualcosa si è capito, è stato per via della mail che la scuola ha inviato in data 25.06 u.s. e di cui si è già detto, altrimenti certo non sarebbe stata in alcun modo comprensibile la ragione del depennamento dalle GPS e quindi con enorme difficoltà per la docente di esercitare il proprio diritto costituzionale di difesa.

Ogni provvedimento amministrativo necessita, come noto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge sul procedimento amministrativo, di essere adeguatamente e dettagliatamente motivato, circostanza nella specie non avvenuta.

Anche sotto questo profilo, pertanto, la violazione di legge e l'eccesso di potere e, conseguentemente, la necessità di considerare illegittimi i provvedimenti e per l'effetto, disapplicarli ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 63 d.lgs. 165/2001.

Si deve considerare soprattutto che il provvedimento e della scuola e dell'Ufficio VII con il quale, in perfetta antitesi e contrapposizione con i provvedimenti del 2016 e del 2018 dell'IT Marco Polo che



invece aveva valutato positivamente i titoli della docente, si viene invece a considerare, inaspettatamente ed improvvisamente, la docente come non titolata, costituiscono esercizio del potere di autotutela dell'amministrazione pubblica, potere questo cui ci si può e si deve accostare con molta circospezione.

Infatti, come insegna la giurisprudenza amministrativa, sul punto granitica, è illegittimo quel provvedimento di secondo grado, ossia di autotutela amministrativa, il quale non dia conto dell'attenta valutazione delle ragioni di interesse pubblico che si vogliano perseguire e che soprattutto non tenga in debito conto gli interessi del soggetto privato che viene investito dal provvedimento.

Non basta pertanto una motivazione attenta - e nella specie, non abbiamo nessuna motivazione! - ma occorre anche ed ulteriormente una valutazione di ponderazione degli interessi, un bilanciamento degli interessi pubblici che si vogliono perseguire con l'intervento in autotutela amministrativa e gli interessi privati che invece si andranno ad incidere: considerazioni queste che devono rappresentare il supporto motivazionale del provvedimento amministrativo, supporto che invece non è dato leggere nei provvedimenti di nostro interesse, con conseguente illegittimità e quindi necessità di disapplicazione degli stessi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 63 testo unico sul pubblico impiego.

Per concludere sul punto, un corretto esercizio dell'autotutela amministrativa richiede come presupposto una adeguata valutazione degli interessi pubblici che si vogliono perseguire con il provvedimento di secondo grado e soprattutto che l'intervento si sorregga su una valida e solida ponderazione del bilanciamento tra gli interessi pubblici che si vogliono perseguire e gli



interessi privati che si andranno a conculcare con la logica conseguenza che, quando tale bilanciamento non vi sia, l'amministrazione che comunque intervenisse in autotutela, porrebbe in essere una violazione di legge foriera di una azione risarcitoria in capo al privato.

\*

3

**ILLEGITTIMITA' DEL PROV. TO UFFICIO VII PER VIOLAZIONE  
DI LEGGE DPR 445/2000. ECCESSO DI POTERE PER  
TRAVISAMENTO E INGIUSTIZIA MANIFESTA.**

Altro aspetto che merita di essere portato all'attenzione del Giudicante è dato dalla considerazione per cui, alla pag. 2 del provv.to del 08.07.2021 dell'Ufficio VII, si scrive che la docente avrebbe reso dichiarazioni non veritiere riguardo alla precedente collocazione nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso.

Si tratta di affermazione certo errata: la docente ha dichiarato nella domanda di inserimento nelle GPS di essere stata prima iscritta nelle graduatorie di terza fascia, considerazione vera e certa, considerato che, come detto in più occasioni, nel corso della presente redazione, le domande ed i titoli della docente erano stati vagliati prima e approvati e validati.

La dott.ssa Casesi era quindi, a ben diritto e ragione, iscritta prima nelle graduatorie di terza fascia, pertanto, nessuna dichiarazione mendace da parte sua, anzi, tutt'altro !!!

\*

4

**ISTANZA CAUTELARE**



Preme all'attuale istante un pronunciamento cautelare di urgenza in considerazione del fatto che i provvedimenti contestati vengono, sin d'ora e sin da subito, a depennare l'istante dalle graduatorie per le supplenze.

Ciò comporta che la docente, a decorrere dal prossimo primo settembre, non potrà accedere alle nomine per le supplenze e non potrà pertanto ottenere un posto come quello che ha ottenuto negli ultimi sei anni e quindi dovrebbe rimanere per tutto il prossimo anno senza possibilità di lavoro.

Si aggiunga poi che l'avere anche proceduto all'annullamento del punteggio maturato nel corso dell'ultimo anno, la pregiudicherà nelle graduatorie, comportando una sua posizione certo sfavorevole rispetto a quella che invece merita di vedersi riconosciuta.

Sussiste pertanto il buon diritto ed anche l'urgenza di chiedere ed ottenere un pronunciamento in via d'urgenza che consenta alla docente di essere reinserita nelle GPS sin da subito perché, a decorrere dal prossimo mese di settembre, ancora e come già avvenuto nel recente passato, la Casesi possa ottenere un incarico annuale per le supplenze nelle materie che da anni ormai insegna.

\*\*\*

**ISTANZA ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 150  
cpc**

**Notificazione mediante pubblicazione sul sito del  
Ministero dell'Istruzione**

Il numero delle persone inserite nella graduatoria della c.d.c. AA24, AA25, AB24 e AB25 - francese ed inglese nelle scuole secondarie di primo e secondo grado,



delle Graduatorie provinciali per le Supplenze valide per gli anni 2020/2022 è certo numero che non consente una notifica individuale del ricorso. Si ha ragione di ritenere che ciascuno di questi possa potenzialmente essere controinteressato al ricorso promosso dalla dott.ssa Casesi ed avere pertanto un interesse opposto a quello vantato dalla odierna istante.

Si è quindi in dovere di chiedere, dato l'elevato numero dei destinatari, dei quali tra l'altro non si conoscono indirizzi di residenza e/o attuali occupazioni lavorative e potenzialmente controinteressati, di poter procedere alla notifica del ricorso per pubblici proclami, attraverso la pubblicazione dello stesso ed eventualmente del provvedimento presidenziale e/o del provvedimento autorizzativo, mediante inserzione sul sito del MIUR.

\*

**P.Q.M.**

Nell'interesse della docente Dott.ssa Casesi Nadia Letizia, gli scriventi difensori,

**CHIEDONO**

Previa autorizzazione alla notifica ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 150 c.p.c., che l'Ill.mo Tribunale adito, previe le declaratorie del caso e *reiectionis contrariis*, in accoglimento del ricorso, Voglia così statuire:

**in via cautelare, anche eventualmente inaudita altera parte, in accoglimento del ricorso, ordinare all'ufficio VII Ambito provinciale di Rimini, di reinserire immediatamente la ricorrente nelle graduatorie per le supplenze, scuola secondaria di I e II grado, classi di concorso AA25 (lingua francese scuole**



secondarie di primo grado), AA24 (lingua francese scuole secondarie secondo grado), AB25 (lingua inglese scuole secondarie di primo grado) e AB24 (lingua inglese scuole secondarie di secondo grado), valide per il conferimento di incarichi di supplenza per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022 ed altresì al Liceo Statale Serpieri di volere ripristinare il punteggio maturato nell'anno 2020/21 invece illegittimamente cancellato;

**in via principale,**

**previa conferma dell'eventualmente già concesso provvedimento cautelare, accertata e dichiarata l'illegittimità del provv.to prot. n. 6145 del 08.07.2021 emesso dal Liceo Statale Serpieri di Rimini e del provv.to reso dall'Ufficio VII Ambito Territoriale per la Provincia di Rimini Registro Ufficiale U.0002329 del 08.07.2021, disapplicarli e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto della ricorrente di rimanere inserita nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze con restituzione del punteggio illegittimamente decurtato e piena considerazione dell'anzianità di servizio.**

**Con vittoria di spese ed onorari di causa.**

\*

Per le finalità di cui al D.P.R. 115/2002 e successive modifiche si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che pertanto sconta un contributo unificato di € 259,00.

\*

**IN VIA ISTRUTTORIA**

Si produce la seguente documentazione:

- 1) provv.to Liceo Statale Serpieri del 08.07.2021 prot. n. 6145;
- 2) provv.to ufficio scolastico Rimini del 08.07.2021 di depennamento GPS;



- 2 bis) domanda inserimento in GPS dott.ssa Casesi;
- 3) piano di studi Università Palermo del triennio laurea conseguita il 11.12.2009;
- 4) piano di studi Università di Palermo laurea conseguita in data 11.03.2013;
- 5) certificazione validità titoli IT Marco Polo del 15.11.2016;
- 6) certificazione validità titoli IT Marco Polo del 16.01.2018;
- 7) certificazione Università di Palermo conseguimento laurea;
- 8) certificazione università di Palermo conseguimento laurea magistrale;
- 9) comunicazione mail del Liceo Serpieri alla dott.ssa Casesi del 25.06.2021;
- 10) d.m. 22/2005 e tabella A allegata;
- 11) D.M. 04.10.2000 e tabella D allegata.

\*

Ai fini delle comunicazioni si indicano i seguenti indirizzi pec: [debora.piscaglia@ordineavvocatirimini.it](mailto:debora.piscaglia@ordineavvocatirimini.it) e [davide.morri@ordineavvocatirimini.it](mailto:davide.morri@ordineavvocatirimini.it) e numeri di fax 0541/1642360 e 0541/709670.

\*

Ai fini del testo unico spese di giustizia, il presente ricorso, essendo in materia di lavoro, sconta un contributo unificato di € 259,00.

\*

Rimini, li 29.07.2021

Avv. Davide Morri

Avv. Debora Piscaglia

